enterprise europe network

UNIONCAMERE CALABRIA

enterprise europe network
Business Support on Your Doorstep

Con il supporto tecnico di ecocamere

Economia circolare

VERSO UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

Ultima modifica: maggio 2022

Gruppo di lavoro Ecocerved: *Daniele Bucci, Manuela Masotti, Manuela Medoro*

INTRODUZIONE

L'obiettivo del documento è fornire alle imprese un inquadramento generale dell'economia circolare, al fine di introdurre questo nuovo modello di sviluppo e presentare qualche caso aziendale come esempio, con particolare attenzione al tema della simbiosi industriale.

L'attività è promossa da **Unioncamere Calabria** nell'ambito delle attività **di Enterprise Europe Network**, con il supporto tecnico di **Ecocerved**.

CHE COS'È L'ECONOMIA CIRCOLARE?

> "L'economia circolare è un sistema economico in grado, nel suo complesso, di auto-rigenerarsi, in cui tutte le attività sono improntate a un uso più efficiente delle risorse."

Fonte: Fondazione Ellen MacArthur

Cosa ha a che fare l'ex-velista Ellen MacArthur con l'economia circolare? Ascolta la sua storia in questo video:
bit.ly/EMacArthur
(durata: ≈15')

Fonte: Parlamento europeo

I concetti legati all'economia circolare nascono e si diffondono in contrapposizione allo schema tradizionale di sviluppo ("lineare") che, funzionando in base al modello "Prendi → Produci → Getta", non è sostenibile nel tempo poiché non preserva le risorse naturali né la qualità dell'ambiente.

I **pilastri** su cui si fonda l'economia circolare sono *(i)* ridurre il prelievo di materie prime vergini dall'ambiente e *(ii)* minimizzare la produzione dei rifiuti e massimizzarne il recupero, in primo luogo di materia per generare materiali secondari da reimmettere nei cicli produttivi.

IL PIANO D'AZIONE 2020 DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Il testo completo del Piano è ***disponibile qui****.*

A marzo 2020 la Commissione europea ha pubblicato un secondo Piano d'azione sull'economia circolare (a seguito della completa **attuazione del Piano 2015**), articolato sui seguenti capitoli:

- produzione sostenibile
- catene di valore dei prodotti
- meno rifiuti, più valore
- circolarità per persone e territori
- azioni trasversali
- sforzi a livello globale
- monitoraggio dei progressi.

Non si parla più in modo distinto di ecodesign e di migliori tecniche produttive, ma si inglobano questi due aspetti nella cosiddetta "produzione sostenibile", perché in un'ottica circolare i processi di produzione non possono che fondarsi sull'**eco-progettazione**: fin dall'ideazione di un bene, bisogna tenere conto per esempio della possibilità di impiegare materie prime rinnovabili, riciclate e/o a loro volta riciclabili o di prevedere una conformazione modulare che favorisca la riparazione, il riuso e il recupero dei prodotti. L'ecodesign è un tema di primaria importanza: si stima infatti che l'impatto ambientale dei prodotti sia legato per circa l'80% proprio alle scelte adottate in fase di progettazione.

Il Piano d'azione si colloca nell'ambito del **Green Deal europeo**, il percorso che porterà i Paesi comunitari verso la neutralità climatica entro il 2050, perché tutte le misure previste daranno un contributo decisivo a questo scopo. Circa la metà di tutte le emissioni di gas-serra rilasciate a livello mondiale, del resto, deriva da estrazione e lavorazione delle risorse naturali, per cui ridurre l'uso delle materie prime e preservarne la durata all'interno del ciclo economico può incidere in modo sostanziale anche sulla riduzione delle emissioni responsabili del cambiamento climatico.

Le priorità individuate dalla Commissione riguardano: elettronica e telecomunicazioni, **batterie** e veicoli, imballaggi, plastiche, **tessili**,costruzioni, alimentari, acque e nutrienti; su questi settori ci si attende quindi un intervento sempre più incisivo che impatterà sui modelli di **produzione** e **consumo**.

RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE IN ITALIA

Una delle azioni previste nel Piano d'azione sull'economia circolare del 2015 riguardava la revisione di una serie di Direttive europee, che la Commissione ha completato nel 2018. Gli atti in questione sono:

- Direttiva Quadro sui rifiuti
- Imballaggi
- Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)
- Pile e accumulatori
- Veicoli fuori uso
- Discariche

L'Italia ha approvato i decreti di recepimento di tali Direttive a settembre 2020, introducendo **novità rilevanti** nell'ordinamento legislativo nazionale. Qualche esempio?

L'elenco europeo dei rifiuti esistente viene sostituito con una nuova versione.

Diverse definizioni, come "rifiuto urbano", "deposito temporaneo" o "compost", vengono modificate.

Si riforma il sistema della responsabilità estesa, prevedendo l'individuazione di requisiti dei prodotti e misure sulla loro gestione a fine vita, per i soggetti che immettono tali prodotti sul mercato.

Vengono definiti i passaggi normativi per la piena operatività della preparazione per il riutilizzo, per cui si attende però l'approvazione di un successivo decreto che entri nel merito di modalità e criteri.

Si definisce il sistema di tracciabilità dei rifiuti, imperniato sul Registro elettronico nazionale.

Viene annunciato il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, che detterà le linee guida per la redazione dei piani di gestione dei rifiuti da parte di Regioni e Province autonome.

L'obiettivo di riciclo dei rifiuti urbani viene fissato al 65% entro il 2035 [attualmente intorno al 50%].

L'avvio dei rifiuti urbani in discarica non dovrà superare il 10% al 2035 [circa 20% allo stato attuale].

Scopri di più su **www.ecocamere.it**, il portale – nato dalla collaborazione di Camere di commercio ed Ecocerved – che aiuta le imprese a orientarsi tra obblighi e opportunità in campo ambientale.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Allo scoppio dell'emergenza Coronavirus all'inizio del 2020, la Commissione europea non ha rivisto il suo impegno verso un'economia più sostenibile, anzi ha ribadito l'importanza della transizione green e dell'accelerazione digitale, anche come vie di uscita dalla crisi scatenata dalla pandemia COVID.

In questo senso, a distanza di pochi mesi, la Commissione europea ha istituito il Programma Next Generation EU con una dotazione di circa **800 miliardi di Euro** e ha stabilito che ogni Stato membro, per candidarsi ad accedere a tali risorse, dovesse presentare un piano prevedendo di destinare almeno il **37%** del totale alla transizione green e il **20%** a quella digitale.

Il testo completo del PNRR è ***disponibile qui****.*

A luglio 2021 l'Italia ha approvato il suo Piano nazionale di ripresa e resilienza attivando così **oltre 190 mld €** di fondi europei, articolati in 6 macro-azioni definite "**Missioni**" (M):

- M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo (40,3 mld €);
- M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica (59,5 mld €);
- M3 Infrastrutture per una mobilità sostenibile (25,4 mld €);
- M4 Istruzione e ricerca (30,9 mld €);
- M5 Inclusione e coesione (19,8 mld €);
- M6 Salute (15,6 mld €).

L'economia circolare rientra nell'ambito della Missione 2 che prevede, per esempio, la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'adeguamento di quelli esistenti, lo sviluppo della logistica nel primario e la promozione di impianti fotovoltaici su edifici a uso agroindustriale. Risorse destinate in modo diretto all'economia circolare: **oltre 5 mld €**.

Notizie, bandi e avvisi sul PNRR italiano sono disponibili sul sito web **https://italiadomani.gov.it**

MODELLI DI BUSINESS CIRCOLARI

Accenture, società di consulenza aziendale attiva a livello internazionale, ha classificato i modelli di business attraverso cui un'impresa può operare nell'ambito dell'economia circolare in 5 tipologie:

- **Catena di fornitura circolare**
  (offrire materie rinnovabili, riciclabili o biodegradabili utilizzabili in cicli di vita consecutivi)
- **Estensione della vita del prodotto**
  (realizzare ricavi allungando la durata del prodotto, per esempio tramite la riparazione)
- **Piattaforme di sharing**
  (condividere e scambiare lo stesso prodotto tra più utilizzatori, singoli oppure organizzazioni)
- **Servitizzazione**
  (proporre prodotti come servizi, ponendo quindi il focus sulla fase d'uso anziché sulla proprietà)
- **Recupero e riciclo**
  (impiegare sottoprodotti o rifiuti sostituendo/affiancando le materie prime vergini)

SIMBIOSI INDUSTRIALE

La simbiosi industriale rappresenta un'applicazione di economia circolare *business to business (B2B):* imitando ciò che accade spontaneamente in natura ("**biomimesi**"), i residui di produzione di un'attività possono diventare input per un'altra attività, non necessariamente nello stesso settore.

I residui di produzione che si possono scambiare e valorizzare sono sottoprodotti oppure rifiuti sottoposti a recupero ("End of waste").

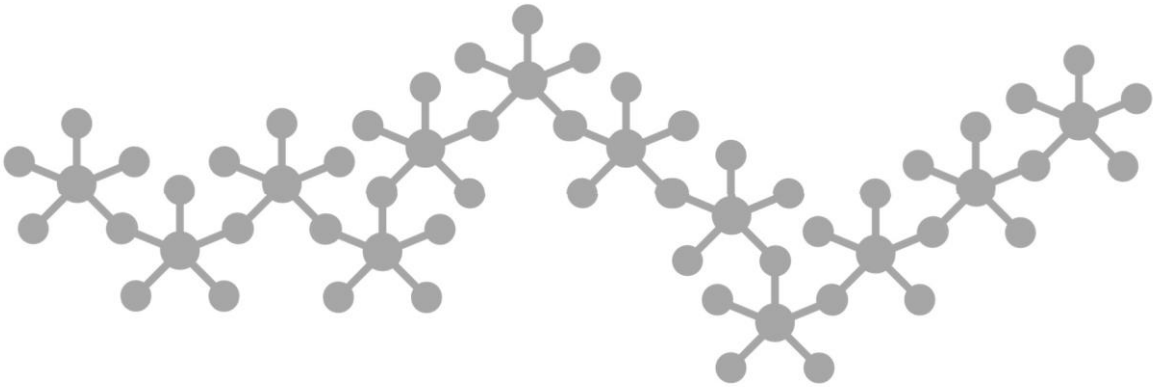

Sottoprodotti

D.lgs. 152/2006, art. 184-bis c.1, c.2 e DM 264/2016

Un sottoprodotto è un residuo che origina da un certo processo di produzione (il cui scopo primario non è però generare tale sostanza/oggetto) e può essere utilizzato – nello stesso processo produttivo o in uno diverso – senza ulteriori trattamenti e nel rispetto della legge.

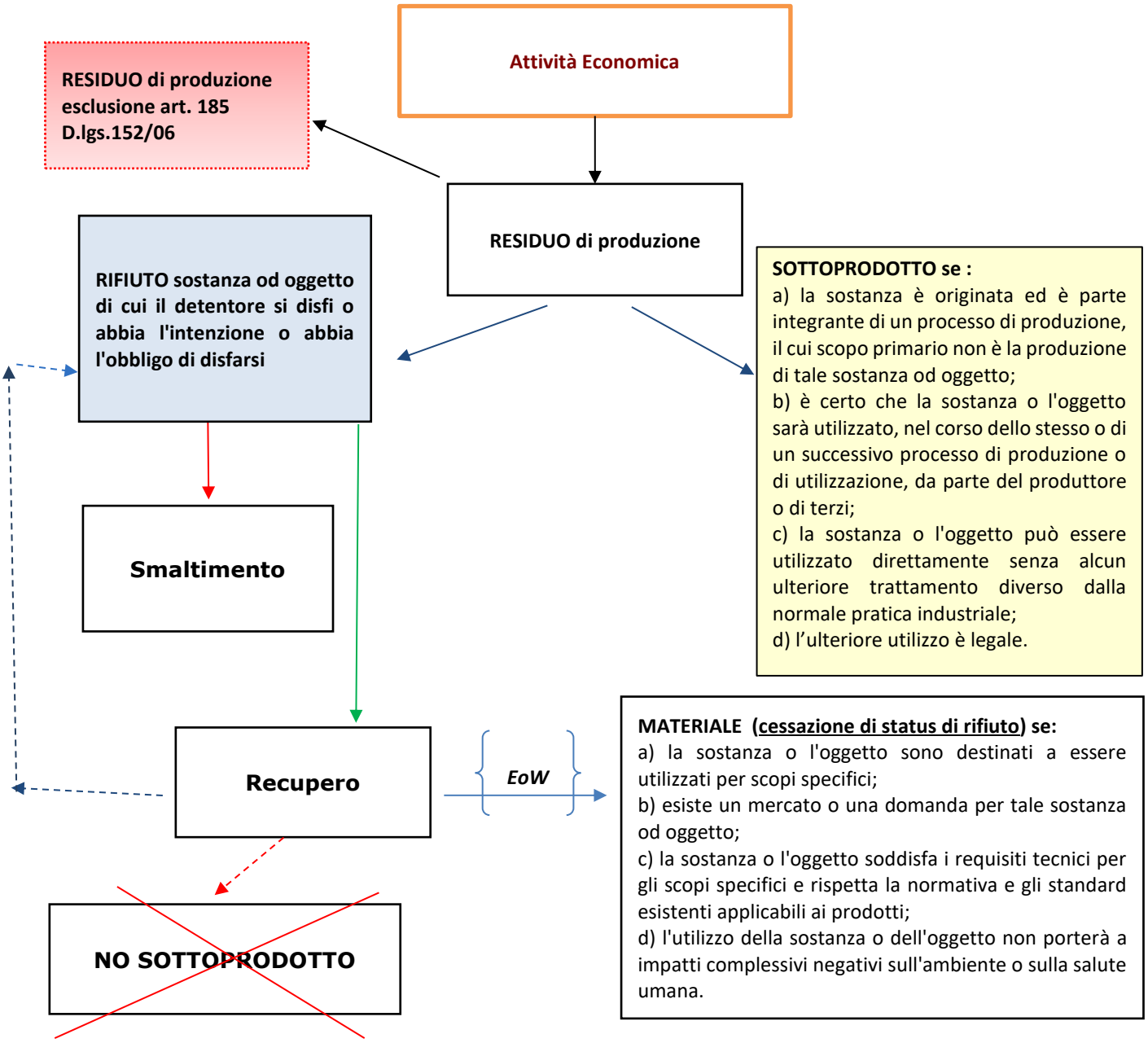

Condizioni di Sottoprodotto

Qualsiasi sostanza od oggetto che:

- soddisfa **tutte** le **condizioni** di cui all'articolo 184-bis, comma 1,
- rispetta i **criteri** stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Possono essere adottate misure per stabilire **criteri qualitativi o quantitativi** da soddisfare affinché **specifiche tipologie di sostanze o oggetti** siano considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e dalla salute umana, **favorendo l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturali dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale.**
All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

Art. 183, comma 1, lett. qq) D.lgs. 152/2006, mod. D.lgs. 205/2010

Sottoprodotto Normativa

Art. 183, comma 1, lett. qq), D.lgs. 152/2006 -> "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'art. 184-bis, c. 1, e che rispetta i criteri stabiliti in base all'art. 184-bis, c. 2

Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264 - Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti

Circolare MinAmbiente 30/5/2017 per l'applicazione del DM 264/2016

Un particolare sottoprodotto → Dpr 13 giugno 2017, n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164. (art. 4)

OGGETTO

Il Regolamento:

- **definisce** → alcune modalità con le quali si può dimostrare che un residuo, prodotto in un determinato ciclo produttivo, è un sottoprodotto e non un rifiuto, in quanto sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'art. 184-bis del D.lgs. 152/06*.
- **che cosa non è** → non innova la disciplina generale del settore, non fornisce un elenco di materiali che possono considerarsi sottoprodotti, ne un elenco di trattamenti possibili.
- **che cosa è** → uno strumento messo a disposizione di enti/imprese interessati a qualificare il loro residuo come sottoprodotto, ma anche agli organi di controllo /amministrazioni per verificarne la sussistenza dei requisiti.

Contiene:

1) alcune regole generali che consentono di dimostrare che il residuo è destinato ad utilizzo certo e diretto, senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e viene gestito correttamente nelle fasi di deposito e di movimentazione.
2) alcuni adempimenti di natura formale, quali l'iscrizione da parte del produttore e dell'utilizzatore in un apposito elenco pubblico e la tenuta ed esibizione, a richiesta dell'autorità di controllo, della documentazione prevista dal regolamento stesso.
3) riporta nell'allegato 1 l'elencazione di alcuni residui di produzione (biomasse residuali destinate alla produzione energetica) che, nel rispetto delle condizioni indicate dal Regolamento, possono essere qualificati come sottoprodotti. Per ciascuno di questi indica:
   le norme che ne regolamentano l'utilizzo e
   le operazioni e attività che possono essere considerate normale pratica industriale.

* Condizioni generali di cui all'art. 184-bis del D.lgs. 152/06
Condizioni: ESAUSTIVE e CUMULATIVE -> quindi compresenza delle stesse.

È un regime gestionale con condizioni di favore per il produttore ->
Quindi l''onere per dimostrare la sussistenza delle condizioni è a carico di colui che effettua la scelta (Cass. Pen., Sez. III, n. 9941 del 10/03/2016).

Art.1 DM 264/2016

DEFINIZIONI

Fatte salve le definizioni contenute nella normativa nazionale e comunitaria vigenti, vanno considerate anche le definizioni contenute nel DM stesso ->

a) **prodotto:** ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica. In molti casi è possibile identificare uno o più prodotti primari;
b) **residuo di produzione (di seguito "residuo"**): ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto;
c) **sottoprodotto**: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 184-bis del D.lgs. 152/06.

Art.1 DM 264/2016

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il regolamento si rivolge a tutti i **settori produttivi** da cui si originano residui che possono essere qualificati sottoprodotti, quindi **non solo ai settori interessati dalla produzione dei materiali indicati nell'allegato 1 (biomasse)**.

Il provvedimento NON si applica:

- ai prodotti
- alle sostanze e materiali esclusi dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'art. 185 D.lgs. 152/2016 [tra cui gli sfalci, potature… art. 185 c.1 lett. f)]
- ai residui derivanti da attività di consumo (quindi da attività diverse dalla produzione)

Restano **ferme le disposizioni specifiche** adottate per la gestione di specifiche tipologie di residui, es. le terre e rocce da scavo.

Art.1 DM 264/2016

PRINCIPI GENERALI

<u>I requisiti e le condizioni richiesti per escludere</u> un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti

- ✓ **<u>sono valutati ed accertati</u> alla luce del complesso delle circostanze °°°°**
- ✓ **<u>devono essere soddisfatti</u> in tutte le fasi della gestione dei residui, dalla produzione all'impiego nello stesso processo o in uno successivo.**

La documentazione predisposta a supporto della certezza dell'utilizzo deve essere conservata per 3 anni e resa disponibile all'autorità di controllo.

Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di rifiuti, qualora, in considerazione delle modalità di deposito o di gestione dei materiali o delle sostanze, siano accertati l'intenzione, l'atto o il fatto di disfarsi degli stessi.

Art.5, comma 1 DM 264/2016

SCOPO DEL DECRETO

Circ. MinAmb 30/5/2017 per l'applicazione del DM 264/2016

Paragrafo 2 e 3 Allegato tec. giuridico

- le modalità di prova **non sono esclusive**
- **è lasciata all'operatore la possibilità di scegliere *i mezzi di prova*** in autonomia, nonché ***la libertà di dimostrare la sussistenza dei requisiti con ogni mezzo***, anche mantenendo <u>sistemi e procedure aziendali adottati prima dell'entrata in vigore del decreto (organizzazione)</u> ° ° ° °
- **è escluso che l'utilizzazione degli strumenti** disciplinati dal decreto possa in alcun modo essere considerata **condizione necessaria** per il legittimo svolgimento di una attività di gestione di sottoprodotti.

<u>Nessun atto abilitativo potrà mai richiedere l'obbligatoria adesione alle procedure e agli strumenti disciplinati dal Regolamento</u>.

Effetti giuridici

Come esplicitamente previsto rimane inalterata <u>la possibilità di utilizzare mezzi e modalità di prova diverse da quelli indicati</u>.

Il decreto **è vincolante** dove contiene elementi di chiarimento sull'applicazione delle <u>disposizioni normative vigenti</u>, nonché quando <u>prevede specifiche norme di settore</u>.

SCOPO DEL DECRETO

Elementi caratterizzanti:

- Schede tecniche
- Documentazione contrattuale
- Deposito Intermedio
- Dichiarazione di Conformità
- Trasporto
- Iscrizione al registro sottoprodotti -> www.elencosottoprodotti.it

SCHEDA TECNICA
Art. 5, c. 5, 6 DM 264/2016
Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.3 ll.

In mancanza della documentazione contrattuale o insufficienza della stessa la certezza dell'utilizzo è dimostrata con la compilazione della scheda tecnica identificativa del sottoprodotto.
La scheda riporta le informazioni indicate nel modello riportato nell'allegato 2 al decreto e deve identificare:

- l'impianto di produzione;
- le caratteristiche del sottoprodotto, comprese quelle relative alla conformità al processo di destinazione e allo specifico impiego cui è destinato (Art. 7 c 1)
- l'impianto o l'attività di destinazione;
- le modalità di gestione (modalità di raccolta, modalità e tempistiche di deposito e modalità di trasporto fino all'impiego definitivo).

Reimpiego di sottoprodotti: casi aziendali di esempio

FAVINI: la produzione di carta incontra il settore conciario
Favini è una società veneta che fin dagli anni ’90, si è impegnata nella ricerca di materie prime alternative alla cellulosa (vergine o riciclata) per la produzione della carta. Uno degli ultimi prodotti proposti è Remake, che contiene fino al 25% di residui della lavorazione del cuoio, provenienti da imprese conciarie italiane. Remake è una carta innovativa, di alto valore per la stampa e per l’imballaggio di pregio, ed è a sua volta riciclabile e compostabile. I residui di cuoio sulla superficie donano un aspetto distintivo ed un effetto tattile morbido e vellutato molto apprezzato dal mercato.

FERRERO: dai gusci delle nocciole a prodotti per la salute
Ferrero acquista circa un terzo della produzione di nocciole a livello globale, ma ne utilizza poco meno della metà in peso, essendo circa il 50-55% del frutto rappresentato dal guscio e il 2% dalla cuticola, tradizionalmente destinati a diventare rifiuti. La società interna specializzata in Ricerca & Sviluppo ha messo a punto un processo per estrarre elementi di grande interesse per i settori farmaceutico, cosmetico e nutraceutico, in particolare *(i)* una fibra prebiotica con proprietà antiossidanti dal guscioe *(ii)* polifenoli (elementi preziosi nella lotta ai radicali liberi) dalla cuticola.

ORANGE FIBER: tessuti dai sottoprodotti delle arance
Orange Fiber è un’azienda siciliana che nel 2014 ha brevettato la produzione di tessuti ricavati da sottoprodotti della spremitura industriale delle arance (40-60% del peso dei frutti), tramite un processo sviluppato con il Politecnico di Milano; solo in Italia tali sottoprodotti sono circa 1 milione di tonnellate/anno (oltre 100 in tutto il mondo). A confronto con altre fibre cellulosiche artificiali (ad esempio canapa e bambù), Orange Fiber riduce lo sfruttamento di terra e acqua, l’uso di pesticidi e l’impatto della produzione tessile, utilizzando sottoprodotti altrimenti destinati allo smaltimento.

End of waste

D.lgs. 152/2006, art. 184-ter

Un rifiuto sottoposto ad attività di recupero può cessare la sua qualifica (da cui "End of waste") e diventare un materiale secondario se per tale sostanza/oggetto esiste un mercato o una domanda, può essere utilizzata/o per scopi specifici – nello stesso processo produttivo o in uno diverso –, rispetta leggi e regole tecniche e non comporta impatti negativi su ambiente e salute umana.

Storia della Cessazione di qualifica dei rifiuti

Nel PANORAMA EUROPEO

La Commissione Europea con la DIRETTIVA EUROPEA 98/2008/CE introduce il concetto di cessazione di qualifica di rifiuto.

Sulla Direttiva sono indicate le 4 condizioni da rispettare al fine di verificare la cessazione, rimandando a seguenti provvedimenti e alla definizione di condizioni dettagliate in ragione di singole tipologie di rifiuti.

A seguire è con la Direttiva 2018/851/UE che l'Europa, nella revisione di tutta la normativa dei rifiuti, modifica i concetti e le regole dell'EoW.

In ITALIA

La Direttiva 2018/851/UE viene recepita in primo luogo con la L. 117 del 4/10/2019 à Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri dati dell'Unione. Legge che entra in vigore il 2/11/2019.

A seguire con la L. 128 del 2019, in vigore dal 3/11/2019, si introducono le disposizioni in materia di Cessazione di qualifica di rifiuto, oltre alla previsione di istituire un «Registro Nazionale - RECER» per la raccolta delle autorizzazioni, le cui modalità organizzative e di funzionamento sono definite con successivo Decreto del 21 aprile 2020.

Si conclude poi con il recepimento di tutto il «pacchetto dell'economia circolare» attraverso il D.lgs. 116 del 3 settembre 2020.

Definizione di cessazione di qualifica di rifiuto - "END OF WASTE"

Un rifiuto cessa di essere tale

quando:

è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio

e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto **sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici**;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto **soddisfa i requisiti tecnici** per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

I criteri sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso decreti…

Art. 184-ter, D.lgs. 152/2006

Produzione di End of waste: casi aziendali di esempio

CUKI: sacchi nettezza in plastica riciclata
CUKI recupera i rifiuti in polietilene provenienti dalla raccolta urbana e li trasforma in sacchi per la spazzatura (DOMOPAK SPAZZY), riciclati da post-consumo e a loro volta riciclabili al 100%. I rifiuti provenienti dai centri di raccolta e selezione sotto forma di balle pressate vengono triturati e lavati in più passaggi. Successivamente il materiale plastico viene avviato alla fase di estrusione, dove viene fuso a 200°C e trafilato in granuli: il granulo così prodotto prende il nome di Recystrong®.

RIFO': la seconda vita della lana
RIFO' è una startup che si occupa di rigenerare fibre come la lana cashmere attraverso un processo di tipo meccanico, sviluppato secoli fa a Prato. Gli scarti tessili (post-produzione o post-consumo) vengono selezionati per colore e poi sottoposti alla "cardatura", cioè stracciati e riconvertiti in fibre; successivamente vengono trasformati in filati, per poi essere confezionati in nuovi capi o accessori (non vengono quindi utilizzati coloranti poiché i filati sono frutto della selezione iniziale per colore).

SABOX: scatole da riciclo di prossimità
SABOX processa il macero proveniente dalle aziende aderenti alla rete di raccolta in Campania e i rifiuti di carta/cartone differenziati dai cittadini per effettuare un riciclo di prossimità. La scatola Greenboxx®, realizzata con materiale riciclato, torna infatti alle imprese aderenti alla rete sul territorio sottoforma di nuovo packaging per i loro prodotti da immettere sul mercato; è certificata *Forest Stewardship Council (FSC)* e dotata di *Environmental Product Declaration EPD).*

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Nel 2021 Unioncamere Calabria ha promosso un webinar sull'economia circolare: per scaricare le slide collegarsi al **portale EcoCamere** e per visualizzare la registrazione dell'evento **cliccare qui**.

enterprise europe network

UNIONCAMERE CALABRIA

enterprise europe network

Business Support on Your Doorstep

Scopri quanto la tua azienda è sostenibile!

Environment

Effettua gratuitamente il questionario di autovalutazione per comprendere quanto la tua impresa è sostenibile!

Clicca qui!

Per maggiori informazioni e per approfondimenti puoi rivolgerti a :
Desk Enterprise Europe Network di Unioncamere Calabria
Dott.ssa Irene Valentina Lupis (i.lupis@unioncamere-calabria.it)
Dott.ssa Porzia Benedetto (p.benedetto@unioncamere-calabria.it)
Via delle Nazioni, 24- 88046 Lamezia Terme (CZ)
tel. 0968/51481

web site: https://een.unioncamere-calabria.it/

La rete Enterprise Europe Network (EEN) è la più grande rete di sostegno al mondo per le piccole e medie imprese (PMI) con ambizioni internazionali.

La priorità di'EEN è aiutare le PMI ambiziose e orientate alla crescita a riprendersi dalla crisi, a compiere la transizione verde e digitale e a ripristinare la propria resilienza.

https://een.ec.europa.eu/